

STATUTO

CONSORZIO RESTITUIRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIA SANTA BONA
VECCHIA 43

Numero REA: TV - 272743

Codice fiscale: 03435430263

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2015 - Statuto completo	2
--	---

Consorzio Restituire

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 25.788 DI RACCOLTA

TITOLO I

Denominazione - Sede – Durata- Disciplina di riferimento

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa, denominata: «Consorzio Restituire società cooperativa sociale». Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di «CONSORZIO RESTITUIRE s.c.s.»

La sede è fissata nel Comune di Treviso.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 2 – Durata

La durata del consorzio è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

Art. 3 – Normativa generale

Al consorzio si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

Art. 4 – Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia e in particolare, in quanto cooperativa sociale, le disposizioni della Legge 381/91.

TITOLO II

Regime mutualistico - Scopo - Oggetto – Esercizio dell'attività

Art. 5 – Regime mutualistico

La cooperativa, è un consorzio sociale ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91 e intende orientare la gestione sociale al conseguimento degli obbiettivi ivi previsti.

Sulla base dell'art. 111- septies delle Disposizioni di attuazione del Cod. Civile e disposizioni transitorie si considera cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile indipendentemente dai requisiti ivi riportati.

Art. 6 – Scopo sociale

Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo, la democraticità interna ed esterna.

Il Consorzio persegue la cultura dell'estensione dei diritti di cittadinanza, della riabilitazione verso tutte le categorie di disagio sociale, e nella Salute mentale persegue la deistituzionalizzazione e la prevenzione alla istituzionalizzazione.

Nell'ambito dei servizi riabilitativi, si pone la finalità di evitare sistemi autoreferenziali tendenti a perpetuare le condizioni di marginalità e di esclusione attraverso l'assistenza e la reistituzionalizzazione, per realizzare una concreta politica di deistituzionalizzazione anche attraverso la costituzione di un mix pubblico/privato per la gestione comune sulla base della predisposizione di progetti ri-abilitativi individualizzati e collettivi.

Consorzio Restituire

Operando secondo questi principi il Consorzio intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

In relazione a ciò il consorzio potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 7 – Oggetto sociale

Il consorzio ha per oggetto la gestione diretta o indiretta in struttura o nel territorio di servizi socio-assistenziali, educativi, sanitari e riabilitativi per le persone in genere, con particolare riferimento ai servizi a soggetti in situazione di svantaggio di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni e dell'art. 3 della legge della regione veneto 23/2006, come occasione utile al raggiungimento di una loro maggiore autonomia e ad un migliore recupero fisico psichico e sociale, ed in particolare nella Salute Mentale ha per oggetto servizi riabilitativi finalizzati alla restituzione dei diritti alla casa, al lavoro e alla socialità intesi come elementi fondamentali della riabilitazione.

A tal fine il Consorzio potrà:

- 1) attivare servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi, sanitari, riabilitativi quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, Centri Servizi per Anziani, RSA, CTRP, Comunità estensive, comunità-alloggio, case-famiglia, centri diurni e centri polivalenti con interventi diretti o attraverso la partecipazione a gare d'appalto o firmando convenzioni con enti pubblici o privati;
- 2) realizzare servizi riabilitativi nella Salute Mentale attraverso la gestione di CTRP, di Comunità Alloggio Estensive, di Comunità a bassa protezione, di Alloggi protetti, di servizi di Social Housing e di altri servizi socio-educativi riabilitativi tendenti al reinserimento dei soggetti nell'area della socialità e del reinserimento lavorativo;
- 3) promuovere interventi di welfare sociale anche in partnership o in collaborazione con gli enti territoriali e con enti privati coinvolgendo anche le forme associative territoriali;
- 4) affittare, acquistare, costruire, ristrutturare o prendere in uso locali da destinare alla gestione dei propri servizi;
- 5) gestire tutte le attività accessorie necessarie e opportune per realizzare gli scopi sociali;

Consorzio Restituire

- 6) gestire servizi di autotrasporto di persone e cose per conto delle cooperative associate correlati ai servizi presi in gestione dal Consorzio;
- 7) stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini in genere, con particolare attenzione a coloro che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;
- 8) realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnica, gestionale ed amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia e la loro efficienza operativa;
- 9) realizzare attività volte alla organizzazione e gestione di servizi di informazione e formazione su tematiche legate al disagio e alla marginalità sociale anche attraverso l'organizzazione di interventi e manifestazioni pubbliche a carattere socio-culturale ed educativo;
- 10) gestire attività di formazione e di aggiornamento del personale scolastico di cui alla direttiva 01.07.1996 n.305 del Ministero della Pubblica Istruzione, nonché del personale già operante o che intenda operare presso istituzioni pubbliche o private nell'ambito dei servizi socio sanitari,
- 11) gestire attività di formazione ed addestramento sui servizi socio-sanitari, realizzate anche con l'ausilio della Regione Veneto, del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e di altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private, volte a stimolare ed accrescere le specifiche competenze e professionalità degli associati;
- 12) provvedere alla diffusione, divulgazione e pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo si ritenga opportuno, delle attività della Cooperativa ed in generale degli argomenti socio-culturali;
- 13) attuare iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi sociali e della comunità, anche attraverso l'istituzione di rapporti di collaborazione con le Associazioni territoriali;
- 14) coordinare il rapporto con gli Enti pubblici e con le Associazioni del Volontariato e dei Familiari delle persone con disabilità;
- 15) assumere interessenze e partecipazioni in cooperative, consorzi ed altre Società;
- 16) costituire società in partecipazione con Enti Pubblici e/o con Enti Privati per la gestione di servizi sociali e la realizzazione di promozione e sviluppo del settore cooperativo, di quello non profit e del volontariato;
- 17) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi.

Il consorzio potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale nonché compiere, in via non prevalente e del tutto strumentale, e comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Consorzio Restituire

Il consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, nel rispetto della vigente normativa, potrà, sulla base di un apposito regolamento, raccogliere finanziamenti dai soli soci, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà concedere avalli, fidejussioni, prestiti e assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

Art. 8 – Esercizio dell'attività

Il consorzio, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni dei servizi dei propri soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

TITOLO III

Soci Finanziatori ed altri strumenti finanziari

Art. 9 – Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi al consorzio soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 10 - Imputazione dei conferimenti

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale del consorzio.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 5.000,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 11 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero

Consorzio Restituire

l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 28, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore e sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio finanziatore e sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di 3 (tre) voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori e sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori e dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 12 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori spetta il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Consorzio Restituire

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 13 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai cooperatori dipendenti della cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 12.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 14 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art. 15 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, il consorzio emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Consorzio Restituire

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO IV

Soci

Art. 16 – Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone giuridiche, enti ed associazioni tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del consorzio, intendono perseguirne gli scopi sociali:

- le cooperative sociali, sia di tipo “A” che di tipo “B”;
- le altre cooperative che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal consorzio;
- enti pubblici o privati, società pubbliche o private o associazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il consorzio stabili convergenze operative.

Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro consorzi.

Non possono essere soci cooperative o enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Qualora la società abbia provveduto alla creazione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, potranno essere soci della cooperativa le persone giuridiche e gli enti collettivi che, identificandosi negli scopi sociali, si rendono disponibili a provvedere al finanziamento della cooperativa; detti soci apparterranno alla categoria dei soci sovventori. I soci sovventori possono essere nominati amministratori, purché la maggioranza degli amministratori sia costituita da cooperatori.

Possono inoltre essere soci le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 17 – Soci Cooperatori

La cooperativa definisce soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione i propri servizi, le proprie risorse e le proprie opportunità;
- svolgono servizi per conto del consorzio.

Art. 18 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione;

Consorzio Restituire

- b) numero dei soci;
 - c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a n. 20 azioni né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
 - d) la categoria di soci tra i quali si intende essere inseriti;
 - e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
 - f) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'articolo 47 del presente statuto.
- Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:
- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
 - 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
 - 3) bilancio dell'ultimo esercizio;
 - 4) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del consorzio ritenga utile ed abbia richiesto;
- Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione al consorzio entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

Art. 19 – Procedura di ammissione

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 16 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 20 – Conferimento e azioni dei soci cooperatori

I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati dal capitale sociale rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore di € 1.000,00 e da prestiti sociali infruttiferi per finanziare l'attività del Consorzio.

Ciascun socio deve sottoscrivere almeno un numero di 20 azioni per un totale di € 20.000,00.

Con delibera dell'assemblea per ciascun anno le cooperative potranno inoltre essere chiamate a versare una ulteriore azione ogni 100 mila euro di servizi effettuati su assegnazione del Consorzio nell'anno precedente .

In ciascun anno l'assemblea di approvazione del bilancio su proposta del CDA stabilirà la quota di sovrapprezzo azioni che dovrà essere versata dai nuovi soci e l'importo dei prestiti infruttiferi che ciascun socio dovrà effettuare.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. La società ha facoltà di emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Consorzio Restituire

Art. 21 – Obblighi dei soci cooperatori

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le azioni sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

I soci sono, inoltre obbligati:

- ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- a non svolgere azioni in contrasto con le attività del Consorzio;
- a partecipare alle iniziative che il Consorzio porrà in essere per tutte le cooperative consorziate.
- sottoscrivere e versare le quote di capitale sociale aggiuntivo ai sensi dell'art. 20, 3 c.;

- a versare prestiti sociali infruttiferi nella misura che sarà definita annualmente dalla assemblea dei soci ai sensi dell'art. 20.

Art. 22 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 23 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al consorzio. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Art. 24 – Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e non partecipando in modo assiduo alla vita del consorzio;
- c) non adempia agli obblighi indicati all'art. 21;

Consorzio Restituire

- d) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il consorzio o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente;
 - e) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il consorzio o fomenti dissidi o disordini tra soci;
 - f) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli del Consorzio.
 - g) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - h) che sia stata aperta una procedura di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale.

Art. 25 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

TITOLO V

Patrimonio sociale, bilancio e riparto degli utili

Art. 26 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 500,00;
- dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 5.000,00;
- dalle azioni dei soci sovventori destinate al Fondo per lo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 16 del presente statuto, il cui valore sarà determinato dall'Assemblea al momento dell'eventuale costituzione del Fondo;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;

3) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalle riserve straordinarie;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

6) da qualunque liberalità che pervenisse al Consorzio per essere impiegata ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;

7) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'art. 28.

Consorzio Restituire

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Nessun utile può essere distribuito ai soci cooperatori; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata al fondo riserva legale e a fondo riserva indivisibile, dedotta la quota degli utili netti destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dall'art. 8 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventualmente dette le quote assegnate ai soci finanziatori e ai soci sovventori come previsto dal successivo art. 28.

Art. 27 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 – Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire ai soci sovventori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa quale dividendo determinatasi come segue:
 1. in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 2. nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- e) un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

Consorzio Restituire

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità o parte degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 29 – Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione ai sensi dell'art. 47.

Titolo VI

Governo della società

Art. 30 – Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci se nominato;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa se necessaria.

Sezione I – Assemblea

Art. 31 – Convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima con RR inviata ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 27 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

Consorzio Restituire

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 32 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
 - 2) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
 - 3) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
 - 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
 - 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, o componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
 - 6) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409-quater del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
 - 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis, se nominato;
 - 8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
 - 9) altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1).
 - 10) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
 - 11) delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal Consiglio di Amministrazione;
- L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui non previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 33 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

- 1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;
- 2) sull'emissione degli strumenti finanziari;
- 3) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
- 4) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:

- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
- agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale,

Consorzio Restituire

poiché tali materie, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

Art. 34 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato del consorzio o sulla sua trasformazione, l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 35 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori e sovventori nell'art. 11.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute; per i soci finanziatori e sovventori si rinvia all'art. 11 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 1 delega.

I soci sovventori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

Art. 36 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II – Consiglio di Amministrazione

Art. 37 – Elezione e composizione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto da un numero di consiglieri determinato nella stessa assemblea comunque non inferiore a 5 e non superiore a 11.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori e sovventori negli art. 11 e 16, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il presidente ed il vice presidente.

Consorzio Restituire

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il CDA nominerà il Direttore dei Servizi al quale assegnare il compito di coordinare tutti i servizi del Consorzio compresi quelli assegnati alle cooperative stabilendone regole, protocolli e metodologie.

Il Consiglio provvederà inoltre a predisporre un regolamento sulla assegnazione dei servizi e uno sul loro funzionamento, che verranno portati alla assemblea per la loro approvazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Art. 38 – Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento al vice presidente secondo quanto disposto nel successivo articolo 42.

Art. 39 – Durata in carica, limiti alla rieleggibilità, cumulo di incarichi

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che ne diano apposita comunicazione alla prima assemblea utile.

Art. 40 – Riunioni e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è di norma convocato dal presidente.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, telegramma o posta elettronica da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal

Consorzio Restituire

presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile.

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 41 – Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1 del codice civile purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 42 - Presidente

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

Sezione III – Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 43 – Collegio sindacale

La cooperativa, ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, o qualora lo ritenga opportuno, procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con

Consorzio Restituire

riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 44 – Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile, se obbligatorio. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della successiva assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis, u.c. del c.c.. Qualora sia nominato il collegio sindacale ad esso viene affidato il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 45 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone, salvo quanto previsto per i soci finanziatori all'art. 11, in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste dall'art. 33.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 46 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

Art. 47 – Clausola arbitrale

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero i soci tra loro, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, ivi

Consorzio Restituire

espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno rimessa al giudizio di un arbitro unico, ricorrendo alle procedure di conciliazione della Camera Conciliativa presso la Camera di commercio di Treviso, al cui regolamento espressamente si aderisce, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina dell'arbitro sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Art. 48 – Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 28 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci operatori), 28, (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 46 (devoluzione del patrimonio residuo), interesse ai soci finanziatori (art. 28) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

F.TO: DURANTE ANTONIO

F.TO: DR..ROBERTO UCCI - NOTAIO